

Domicilio digitale: sanzioni per la mancata comunicazione

Tutte le imprese, iscritte al Registro Imprese in forma societaria o individuale, attive e non soggette a procedura concorsuale, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale) o che lo stesso sia stato cancellato d'ufficio o che, sebbene dichiarato, risulti inattivo, cioè non rinnovato con il gestore di riferimento, **sono tenute a regolarizzare, il prima possibile, la propria posizione nei confronti del registro imprese**, in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

L'obbligo di depositare al Registro Imprese la propria PEC – riconducibile all'Azienda – era già stato introdotto nel 2008 per le Società e nel 2012 per le ditte individuali.

La mancata comunicazione al Registro Imprese del proprio domicilio digitale – **valido ed attivo** – comporta, pertanto, l'attribuzione d'ufficio del domicilio digitale – reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell'Imprenditore – e congiuntamente, l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

Il domicilio digitale (PEC) è prerequisito essenziale per l'iscrizione al Registro delle imprese delle Camere di commercio e tutte le imprese già iscritte al Registro, che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, devono regolarizzare la propria posizione tramite apposita comunicazione da presentare al Registro delle Imprese competente per territorio.

Le **imprese che non adempiono** all'aggiornamento saranno sottoposte al pagamento di una **sanzione amministrativa** e alle stesse verrà **assegnato d'ufficio** dalla Camera di commercio un **domicilio digitale**, per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, che sarà reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell'imprenditore.

La mancata comunicazione al Registro Imprese di un domicilio digitale valido ed attivo comporterà quindi l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale e contemporaneamente l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro) e prevista dall'art. 2194 c.c., in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro). Lo prevede l'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito nella legge n. 120/2020.

Le Camere di commercio sono prossime al rilascio d'ufficio dei domicili digitali e, congiuntamente, all'applicazione delle relative sanzioni: il rilascio d'ufficio dei domicili digitali sarà avviato presumibilmente entro la fine del mese di giugno 2022.

Attenzione: Il domicilio digitale assegnato d'ufficio dalla Camera di commercio consentirà il solo ricevimento in entrata di comunicazioni e notifiche, e non anche la trasmissione in uscita di messaggi e documenti.

Le imprese non in regola possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese e chiederne l'iscrizione, evitando il procedimento d'ufficio.

Per verificare la regolarità della propria posizione, per scoprire come comunicare la propria PEC e per maggiori informazioni consulta la pagina informativa di Unioncamere <https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home> dove è disponibile anche un canale di assistenza dedicato.

(MF/ms)